



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 2017

Reg. (CE) 1698/2005. P.S.R. 2007/2013. Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali - Aggiornamento al Programma Operativo di Misura approvato con DGR 387/10 e successive modifiche ed individuazione dei termini per la presentazione di domande di aiuto e/o di ampliamento successive al Bando anno 2010

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 2017

Reg. (CE) 1698/2005. P.S.R. 2007/2013. Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali - Aggiornamento al Programma Operativo di Misura approvato con DGR 387/10 e successive modifiche ed individuazione dei termini per la presentazione di domande di aiuto e/o di ampliamento successive al Bando anno 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione europea che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;

- il Regolamento (UE) n. 679 del 14 luglio 2011 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito per brevità indicato come PSR) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 nella formulazione approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011 (Versione 6) della quale si è preso atto con deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 con la quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse fra i territori provinciali, nonché l'articolazione della spesa pubblica per Asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;

- n. 1559 in data 22 ottobre 2007 di definizione delle strategie finanziarie, delle modalità di attribuzione della riserva di premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;

- n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale sono state apportate modifiche alla pianificazione finanziaria per Misura, aggiornando contestualmente le predette deliberazioni 1441/07 e 1559/07, e sono stati definiti gli obiettivi finanziari per territorio provinciale;

- n. 332 dell'8 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad assegnare agli enti territoriali la riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria;

- n. 1132 del 26 luglio 2010 relativa all'assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health Check e dall'accorpamento alla regione dei territori dell'Alta Valmarecchia;

- n. 1477 del 7 ottobre 2010 recante la ridefinizione della tematica dei bandi delle Misure dell'Asse 2 del PSR;

- n. 269 del 28 febbraio 2011 con la quale si è previsto che le Amministrazioni potessero proporre alla Regione la rimodulazione delle risorse fra Misure nel rispetto di principi indicati;

Richiamate a tal proposito le proprie deliberazioni:

- n. 168 dell'11 febbraio 2008 – successivamente modificata con deliberazione n. 363 del 17 marzo 2008 – recante “Reg. (CE) n. 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione Programma Operativo Asse 2 “Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale” comprensivo dei Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221, con la quale è stato definito un quadro di riferimento generale contenente alcune prescrizioni trasversali a tutte le Misure dell'Asse 2;

- n. 387 dell'8 febbraio 2010 con la quale è stato approvato il Programma Operativo per la Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” ed il Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013 e contestualmente è stata avviata la procedura per la presentazione delle istanze di aiuto per il bando 2010 a valere sulla Misura medesima;

- n. 1080 del 26 luglio 2010 con la quale sono state apportate alcune modifiche al Programma Operativo della Misura 215 ed al Manuale Tecnico di attuazione con riferimento all'impegno di miglioramento vincolante di cui alla Macroarea A “Management aziendale”;

- n. 1393 del 20 settembre 2010 con la quale è stata approvata la versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2;

- n. 1795 del 22 novembre 2010 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al Programma Operativo della Misura 215 ed alcune integrazioni in ordine all'istruttoria e all'attribuzione di specifici criteri di priorità;

- n. 1187 del 4 agosto 2011 con la quale sono state individuate le violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di cui Regolamento (CE) n. 65/2011 e al D.M. MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che il Programma Operativo della Misura 215 articola, per tutta la durata della programmazione, le disposizioni

operative inerenti all'attivazione dei bandi provinciali previsti nel periodo di programmazione 2007-2013, con la possibilità di attivare un secondo bando nel 2012;

Considerato che:

- la gestione amministrativa della Misura in argomento è affidata alla competenza degli Enti territoriali che vi provvedono attraverso l'emanazione di appositi bandi;

- al fine di assicurare omogeneità e contestualità in sede di attuazione del secondo bando è opportuno prevedere che le domande di aiuto per la Misura 215 per l'anno 2012, siano presentate dal 30 gennaio al 30 aprile 2012;

Considerato inoltre che si rendono necessarie modifiche ed integrazioni al Programma Operativo della Misura 215 di cui alla citata deliberazione n. 387/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche in conseguenza delle modifiche apportate al Reg. (CE) n. 1974/2006, dal Reg. (UE) n. 679/2011 e dal Reg. (UE) n. 65/2011, nonché ulteriori specificazioni, ed in particolare:

- al paragrafo "Principali definizioni e abbreviazioni";
- ai paragrafi 3), 4), 6) 7) 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16) e 17);

Ritenuto inoltre necessario - in ragione dell'aggiornamento al Programma Operativo della Misura di che trattasi - apportare modifiche anche alla propria deliberazione n. 1187/2011 nella parte relativa alle conseguenze riferite alla verifica della consistenza zootecnica, adeguando il controllo della potenzialità di allevamento, rispetto alla consistenza media o alla consistenza puntuale degli animali (anche accertata);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di prevedere l'attivazione nel 2012 del secondo bando per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013 Pagamenti per il benessere degli animali;

3. di stabilire che per l'attivazione del bando procederanno le Province competenti nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alla Misura dai rispettivi P.R.I.P.;

4. di stabilire inoltre, al fine di assicurare omogeneità e contestualità in sede di attuazione del secondo bando, che le domande di aiuto siano presentate dal 30 gennaio al 30 aprile 2012;

5. di aggiornare il Programma Operativo della Misura 215, di cui alla deliberazione n. 387/2010 e successive modifiche ed integrazioni, modificando i seguenti paragrafi:

- "Principali definizioni e abbreviazioni"
- n. 3 "Beneficiari"
- n. 4 "Requisiti e impegni",
- n. 6 "Strumenti e procedure di attuazione";
- n. 7 "Domande di aiuto per l'assunzione di impegni di miglioramento del benessere animale";
- n. 8 "Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215";
- n. 9 "Gestione finanziaria";
- n. 10 "Entità dei pagamenti";
- n. 11 "Domande di pagamento";
- n. 14 "Controlli";
- n. 15 "Perdita dei requisiti ed inadempimenti";
- n. 16 "Controlli della Condizionalità e delle Buone Pratiche Zootecniche";
- n. 17 "Riferimenti normativi";

nella formulazione di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di modificare conseguentemente la deliberazione 1187/11 nella parte relativa alle conseguenze riferite alla verifica della consistenza zootecnica, con l'inserimento al paragrafo "Definizioni delle principali tipologie di impegni che gravano sui destinatari degli aiuti, individuazione delle violazioni di impegni, dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e connesse riduzioni/esclusioni, della Misura 215 dell'Asse 2 del PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna", sottoparagrafo "Conseguenze riferite alla verifica della consistenza zootecnica" al secondo capoverso del seguente periodo "La verifica dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito nel Programma Operativo di Misura.";

7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell'Economia ittica e delle Produzioni animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale della Regione Emilia-Romagna E-R/ Agricoltura.

ALLEGATO 1

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto v) - Sottosezione
1 Articolo 40

*Misura 215
Pagamenti per il benessere degli animali*

*PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
(P.O.M.)*

I testi scritti in carattere corsivo sono tratti dal P.S.R. 2007-2013

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006	Piano Regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99.
P.S.R. 2007 2013	Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.
P.O. Asse 2	Programma Operativo dell'Asse 2 del PSR 2007-2013.
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale – vedi paragrafi 5.3.2.4. e 11 del P.S.R. 2007-2013.
Ricovero aziendale	Il fabbricato zootecnico o locale di stabulazione dell'azienda agricola, identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice di allevamento ASL), in cui vengono detenuti ed allevati gli animali.
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime (art. 2 lett. a) Reg. (UE) n. 65/2011).

Operazioni preliminari

Operazioni e/o investimenti materiali/immateriali di ammodernamento o riqualificazione delle strutture e/o delle attrezzature adibite ed utilizzate per l'allevamento del bestiame che sono propedeutiche all'esecuzione degli impegni di miglioramento del benessere animale. Gli adempimenti e le operazioni oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R., e dettagliati nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Periodo di precondizione per impegni di nuova introduzione

Periodo necessario per l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni di nuova introduzione. Tale periodo decorre dalla data di notifica della concessione degli aiuti. Per il bando relativo all'annualità 2012, tenuto conto della necessità di velocizzare sia il percepimento degli aiuti da parte degli interessati, sia l'andamento della spesa dell'attuale programmazione finanziaria 2007-2013 del PSR, tale periodo termina improrogabilmente entro e non oltre la data del 16 settembre 2013.

Impegno di nuova introduzione

Connesso ad operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, che precede la prima domanda di pagamento, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

Piano di Interventi (PI)

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione.

Impegno di mantenimento

Connesso ad operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

Richiesta di verifica di fine lavori per impegni di nuova introduzione

Richiesta che un beneficiario presenta alle Amministrazioni titolari in allegato alla prima domanda di pagamento, al termine delle operazioni preliminari.

Periodo di impegno Periodo di durata QUINQUENNALE a partire dalla decorrenza iniziale degli impegni previsti dalla Misura.

Decorrenza iniziale del periodo di impegno

La decorrenza iniziale corrisponde alla data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Domanda di pagamento

Domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 2 lett. b) Reg. (UE) n. 65/2011).

Periodo di presentazione della prima domanda di pagamento

La prima domanda di pagamento potrà essere presentata nei seguenti tre periodi dell'anno: 1-28 febbraio; 1 - 30 giugno; 1 - 31 ottobre. La prima domanda di pagamento deve essere presentata obbligatoriamente nel primo periodo utile dopo la fine lavori. Tali periodi possono essere modificati con atto dirigenziale regionale.

Tempi di presentazione delle domande di pagamento successive alla prima

I tempi per la presentazione delle domande di pagamento successive alla prima sono stabiliti o modificati con atto del Direttore di A.G.R.E.A .

Condizionalità

Norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009.

Requisiti minimi

Requisiti minimi relativi alla Buona Pratica Zootecnica - B.P.Z. e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.4) in relazione a quanto disposto dall'articolo 40, comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013

Specifiche tecniche di applicazione per:

- la valutazione preventiva del rispetto delle B.P.Z.
- gli impegni di miglioramento del benessere animale

di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 387 dell'8 febbraio 2010 e successive modifiche

Amministrazione competente

Amministrazione territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla "governance" dei P.R.I.P.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai sostegni previsti dalla Misura 215 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali per l'annualità 2012.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura è funzionale al perseguimento dell'obiettivo " Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate.*

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 215 è a gestione territoriale.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel P.S.R. 2007-2013;
- all'Allegato 2 del P.S.R. "Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale";
- alle ulteriori specificazioni contenute nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

La Misura 215 promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) attraverso l'assunzione di impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009 (ex articolo 4 e Allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003) e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall'articolo 40, comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Per quanto concerne la descrizione delle Buone Pratiche Zootecniche (requisiti minimi) si rimanda al predetto Allegato 2 al P.S.R..

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 215 *gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina o avicola.*

Possono accedere agli aiuti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del P.S.R. attivati attraverso i bandi provinciali e che risultano essere:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento regionale. n.17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;

- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole:

- che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 U.B.A.; tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento complessivamente richieste nella domanda di aiuto ai fini della concessione degli aiuti;
- che non adottano almeno un impegno di nuova introduzione fatta eccezione per le domande di ampliamento di impegni – vedi par. 7 – “Ampliamenti di impegni”;
- che rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007-2013 - Versione 4 “Esclusioni specifiche”. In caso di allevamento misto la domanda di aiuto potrà essere presentata solo in riferimento alle specie animali previste dalla Misura e ammissibili all'aiuto.

4. Requisiti e impegni

Per accedere alla Misura 215, i richiedenti devono, **per l'intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i **requisiti minimi e le condizioni di accesso** prescritte nel P.S.R. e nel " Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Anche i requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

*Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009.*

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale.

I requisiti minimi e le condizioni di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura. In particolare, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere verificato con riferimento esclusivo alle specie animali allevate previste dalla Misura e ammissibili all'aiuto (per la specie suina si specifica che tale verifica è limitata al suino ciclo chiuso), e dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) – intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente. Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto:

- per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per “numero del ricovero” si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z. (**valutazione preventiva alla domanda di aiuto**) è differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

- per la specie bovina (latte e carne) la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali.

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna E-R/Agricoltura. La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z. verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a “Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere” del sistema I.B.A. L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande;

- per le altre specie animali (ovino - latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino ciclo-chiuso), il rispetto della B.P.Z. dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna E-R/Agricoltura. La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. L'esito della valutazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni

territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande.

Per la valutazione preventiva, per ciascun ricovero ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Tra le informazioni richieste si evidenzia quella relativa alla **consistenza zootecnica**. La consistenza zootecnica è riferita:

- al **numero di animali potenzialmente allevabili** in relazione alle caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;
- alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie verranno convertite dal supporto informatico, secondo una specifica tabella contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1 aprile 2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 - Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

E' concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Natura degli impegni

Gli **impegni** dei beneficiari decorrono secondo quanto stabilito dal paragrafo iniziale "Principali definizioni e abbreviazioni" del presente Programma Operativo, e dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare gli impegni che intende assumere tra quelli attivati tramite il bando, distinguendo tra **impegni di mantenimento ed impegni di nuova introduzione**. Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007-2013.

La definizione degli **impegni di nuova introduzione** è riportata nel paragrafo iniziale "Principali definizioni e abbreviazioni" del presente Programma Operativo.

Le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto e dovranno concludersi nei termini stabiliti.

Fermo restando le condizioni sopra esposte, per impegno di nuova introduzione si intende anche l'impegno in funzione del quale l'imprenditore abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Si sottolinea che potranno essere ammesse all'aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti, fatta eccezione per le domande di ampliamento di impegni – vedi par. 7 – “Ampliamenti di impegni”.

La definizione degli **impegni di mantenimento** è riportata nel paragrafo iniziale “Principali definizioni ed abbreviazioni” del presente Programma Operativo.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale sono **impegni vincolanti**, e pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti ad aree diverse. Tali impegni - assumibili anche secondo le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1080 del 26 luglio 2010 (controllo e manutenzione degli impianti automatici di allevamento in autonomia) - dovranno essere sempre attivati nei bandi territoriali e ad essi il richiedente deve obbligatoriamente aderire nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione competente (vedi anche “Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici”).

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013” (**livello minimo di applicazione dell'operazione**). Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari.

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.

Pertanto, è necessario prevedere un periodo di tempo (**periodo di precondizione**) per permettere all'imprenditore di realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento. Al termine di tale periodo, e per gli anni successivi al primo anno di impegno, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un **Piano di Interventi (PI)** firmato dal richiedente, direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Tale piano costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I PI dovranno:

- prevedere un tempo massimo per la realizzazione delle operazioni preliminari, con data di inizio lavori e di conclusione (effettiva o presunta);
- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi di concessione ed erogazione);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono realizzare in allevamento;
- dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate indicando gli acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere e/o la fornitura di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es. Misura 121 del P.S.R. 2007-2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, nella quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate agli impegni da adottare. Per i ricoveri nuovi o ricoveri esistenti che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono una modifica della potenzialità di allevamento iniziale, la relazione tecnica dovrà riportare, secondo

quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 22 novembre 2010, anche il numero degli animali potenzialmente allevabili riferito al nuovo assetto.

La struttura tipo del PI potrà essere dettagliata dall'Amministrazione territorialmente competente per l'attuazione della Misura.

In ogni caso, l'esecuzione del PI allegato alla domanda di aiuto dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, e pertanto prima della presentazione della prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici

Per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R. 2007-2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 dell'Asse I "Ammodernamento delle aziende agricole" (vedi priorità definite nel P.S.R. e ulteriori specifiche riportate al paragrafo 8 "Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215" del presente Programma Operativo).

Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

- 1) **ad impegni di nuova introduzione**, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- 2) **ad impegni di mantenimento**, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215. Resta inteso che, per poter beneficiare degli aiuti connessi ad impegni di mantenimento, l'impresa dovrà sempre presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

È comunque fatto salvo quanto definito al paragrafo iniziale "Principali definizioni e abbreviazioni".

Le prescrizioni di cui al presente punto valgono anche per gli impegni le cui operazioni preliminari abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000-2006 o di altri finanziamenti pubblici.

Prescrizioni generali

Riguardo la Misura 215, trattandosi di impegni quinquennali, il richiedente è tenuto a garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a

prescindere dalla tipologia e/o dalla durata di validità del titolo di conduzione degli allevamenti posseduto all'atto di presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuto con obbligo di restituzione degli aiuti percepiti.

E' fatto obbligo alle imprese che aderiscono alla Misura 215 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare, durante il periodo di impegno, l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti minimi e/o gli impegni assunti per una o più delle cause di seguito tassativamente elencate:

- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, e nel caso di variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, o nel caso di cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature e delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

L'inadempimento nei confronti del suddetto impegno è disciplinato secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica *nell'intero territorio regionale*.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013 e nei P.R.I.P.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P.

Per le aziende agricole che applicano impegni di miglioramento del benessere animale nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato

attuazione, per la parte di riferimento, nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007.

6. Strumenti e procedure di attuazione

Bandi territoriali

L'Amministrazione competente - sulla base del modello di *governance* previsto nei P.R.I.P. - in relazione a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel presente Programma Operativo, provvede ad adottare uno specifico bando per la ricezione delle domande di aiuto.

Le Amministrazioni possono dar corso ad un secondo bando (annualità 2012) utilizzando le disponibilità libere in esito al bando 2010 o a seguito dell'eventuale rimodulazione delle risorse finanziarie.

In alternativa, qualora l'Amministrazione decida di non dar corso ad un ulteriore bando, le risorse disponibili potranno essere utilizzate per scorrere la graduatoria già predisposta in esito al bando 2010. Al fine di velocizzare sia il percepimento degli aiuti da parte degli interessati, sia l'andamento della spesa dell'attuale programmazione finanziaria 2007-2013 del PSR, le Amministrazioni competenti dovranno provvedere allo scorrimento entro e non oltre marzo 2012.

Nel secondo bando attivato le Amministrazioni dovranno espressamente indicare la possibilità o meno di presentare domande di ampliamento di impegno e/o domande iniziali di aiuto.

Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 46 del Reg (CE) n. 1974/2006 – così come modificato dal Reg (UE) n. 679/2011 - dovranno far riferimento alla clausola di revisione degli impegni di miglioramento del benessere animale assunti, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013.

Il bando dovrà indicare tutti gli elementi relativi alla sequenza e alla tempistica del procedimento (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari), mentre per quanto riguarda i vincoli e le prescrizioni con il relativo sistema sanzionatorio dovrà fare riferimento alla regolamentazione comunitaria, nazionale, al P.S.R. ed agli specifici atti regionali di attuazione (inclusa la Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni). Relativamente alle modalità di presentazione delle domande il bando dovrà fare riferimento alle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale A.G.R.E.A.

Nel bando dovranno, in particolare, essere indicati:

- il budget disponibile per il finanziamento delle domande di aiuto e/o domande di ampliamento nel rispetto di quanto attribuito alla Misura dal P.R.I.P., specificando che su tale budget dovranno trovare copertura anche i pagamenti afferenti le successive annualità di programmazione fino al 2013;
- le specie animali per le quali l'Amministrazione intende attivare il regime di aiuto e la motivazione della eventuale esclusione delle altre specie animali previste dalla Misura 215;

- la quota in percentuale del budget complessivamente indicato nel bando destinata a ciascuna specie animale per la quale è attivato l'aiuto;
- che le domande ritenute ammissibili saranno ordinate in separate graduatorie per ciascuna specie animale;
- che alla graduatoria relativa alla specie animale che determina il maggiore fabbisogno finanziario rispetto alle disponibilità potranno essere destinate le eventuali risorse non utilizzate dalle graduatorie che presentino un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita;
- gli impegni di miglioramento che saranno attivati dall'Amministrazione competente per ciascuna specie animale, includendo gli impegni a priorità specifica stabiliti dalla Regione nell'Allegato 2 al P.S.R. e che pertanto sono da attivare obbligatoriamente (vedi anche par. 8. - "Priorità di tipo tecnico"- del presente Programma Operativo);
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di concessione degli aiuti, incluso ogni dettaglio necessario alla definizione delle priorità e delle precedenze a parità di punteggio che porteranno all'ordinamento nelle diverse graduatorie delle domande di aiuto ritenute ammissibili;
- la facoltà dell'Amministrazione di approvare un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili;
- il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all'istruttoria, gli uffici presso i quali è possibile effettuare l'accesso agli atti;
- la durata della fase istruttoria e la relativa decorrenza.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento del benessere animale è **unica**, anche se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Qualora le UBA oggetto di impegno/pagamento indicate in domanda siano riferite a ricoveri ubicati nel territorio di un'unica Amministrazione, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a tale Amministrazione secondo le regole definite nel bando (**istruttoria-selezione su Amministrazione unica**).

Se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri ubicati nei territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a ciascuna Amministrazione nel cui territorio sono situati i ricoveri con le UBA oggetto di impegno/pagamento (**istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni**). In tal caso si procederà come di seguito indicato:

- a) viene individuata l'Amministrazione "titolare" (Amministrazione nel cui territorio è ubicato il maggior numero di UBA oggetto di impegno/pagamento) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".
- b) A.G.R.E.A. segnalerà all'Amministrazione "titolare", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno UBA oggetto di impegno/pagamento ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.
- c) l'Amministrazione "titolare" esaminerà il contenuto di tali domande e comunicherà alle Amministrazioni "cointeressate" e ad A.G.R.E.A. le domande che devono avere una selezione "separata" indicando:
 - le specie animali oggetto di impegno;
 - i relativi impegni di miglioramento indicati in domanda;
 - le altre Amministrazioni cointeressate (anche con riferimento a ricoveri che non hanno UBA oggetto di impegno/pagamento in relazione alla verifica delle B.P.Z.).
- d) i beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.
- e) A.G.R.E.A. invierà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.
- f) le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se relativo a UBA oggetto di impegno/pagamento afferenti ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Sulle risorse di pertinenza di ciascuna Amministrazione competente graveranno:

- gli aiuti afferenti le domande con UBA oggetto di impegno/pagamento totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- la quota di aiuto afferente le domande con UBA oggetto di impegno/pagamento ricadenti nel proprio territorio, anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

*La Misura 215 concorre all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile, pertanto **non sono ammissibili all'aiuto** UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati nel territorio di altre Regioni.*

Selezione delle domande di aiuto per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento del benessere animale

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie, in base ai criteri stabiliti nei P.R.I.P. approvati dalla Regione e nel bando, applicando i criteri di seguito indicati.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, ove espressamente indicata nel bando, di approvare un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili.

In ogni caso le domande di aiuto di importo inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

La procedura di selezione si effettuerà per "specie animale/indirizzo produttivo"; intendendo con tale definizione i raggruppamenti indicati nella tabella presente al paragrafo "Massimali" della scheda della Misura 215 del P.S.R. e di seguito riportata:

Specie animale/Indirizzo produttivo	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	303,5
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	196,49
Bovino da latte per formaggio Grana Padano / latte alimentare	202,58
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto	75,85
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto	242,64
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto	193,68
Bovino da carne: vitello a carne bianca	40,23
Ovino (Latte o Carne)	80,33
Galline Ovaiole	60,00
Pollo da carne	23,33
Suino – ciclo chiuso	35,30

La graduatoria finale sarà articolata per "specie animale"; pertanto una medesima domanda composta da più "specie animali" sarà collocata in diverse graduatorie.

In occasione del secondo bando, inoltre, ciascuna graduatoria comprenderà congiuntamente sia domande di aiuto che domande di ampliamento – qualora previste entrambe dal bando territoriale.

Nei casi in cui la domanda relativa a più specie animale sia finanziabile soltanto per alcune di tali specie, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole "specie animali/impegni di miglioramento" finanziabili. Qualora una singola domanda sia oggetto di **istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni** e per alcune "specie animali/impegni di miglioramento" non sia finanziabile, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole "specie animali"/impegni di miglioramento" finanziabili.

7. Domande di aiuto per l'assunzione di impegni di miglioramento del benessere animale

Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto per la Misura 215 dovranno essere presentate unicamente utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP) di A.G.R.E.A. secondo le modalità da essa definite.

Come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 387/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa può presentare una sola domanda di aiuto per bando. L'eventuale domanda da presentarsi sul bando dell'annualità 2012 - fatto salvo quanto disposto per le domande di ampliamento di impegno, sia di mantenimento che di nuova introduzione - è consentita a condizione che gli impegni oggetto di tale seconda domanda siano riferiti esclusivamente a ricoveri aziendali diversi da quelli già oggetto di impegno. In tal caso, sarà vincolante assumere gli impegni afferenti all'area di valutazione del management aziendale (e pertanto saranno oggetto di una nuova domanda di aiuto e/o di pagamento), oltre ad almeno un impegno di nuova introduzione. Nel caso in cui i nuovi impegni afferiscano a nuove specie animali dovranno essere obbligatoriamente assunti anche gli impegni vincolanti nel loro complesso (e pertanto saranno oggetto di una nuova domanda di aiuto e/o di pagamento).

L'aiuto concesso in relazione ad una ulteriore nuova domanda di aiuto è calcolato come previsto al successivo paragrafo 10 "Entità dei pagamenti".

Informazioni generali da riportare in domanda di aiuto

Tra le informazioni richieste si evidenzia quella relativa alla **consistenza zootecnica**.

Tale consistenza è riferita:

- al dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale. A tal fine, dovrà essere dichiarata la consistenza effettiva degli animali detenuti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non risultino presenti animali in allevamento (es. vuoto sanitario) andrà indicato il dato di consistenza media degli animali allevati dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dai ricoveri. Nel caso in cui, invece, risultino sia ricoveri con animali che ricoveri senza animali, il dato di consistenza andrà riferito alla sommatoria:
 - a) delle consistenze effettive degli animali detenuti nei ricoveri;
 - b) della consistenza media degli animali detenuti nei ricoveri vuoti dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dagli stessi ricoveri.

Si ricorda che, ai fini istruttori, si terrà conto della consistenza zootecnica dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole (media dell'annualità precedente), pertanto ogni richiedente contestualmente dovrà rendere coerenti i dati anagrafati alle specifiche

qualità aziendali dichiarando, qualora ne ricorrano le condizioni, tale dato nel sistema informativo agricolo regionale.

- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali di ciascun ricovero aziendale (a tal fine, si specifica che il numero di animali dovrà essere uguale a quello utilizzato per la valutazione preventiva, ad eccezione di ricoveri nuovi o ricoveri esistenti che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono una modifica della potenzialità di allevamento iniziale - per tali ricoveri il numero degli animali potenzialmente allevabili dovrà essere riferito al nuovo assetto);
- alle categorie di animali così come definite dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1/04/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 – Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Nella domanda di aiuto, oltre alle superfici agricole, dovranno essere indicati tutti i ricoveri aziendali afferenti all'impresa.

Per ogni singolo ricovero aziendale, così come individuato dal codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto e riportato nelle cartografie catastali allegata alla domanda, dovrà essere indicato il **numero di animali potenzialmente allevabili**, suddivisi per specifica categoria, utilizzando sempre il criterio di classificazione riportato dalla citata determinazione regionale n. 3511/2008.

Inoltre, tra i ricoveri aziendali, dovranno essere indicati i ricoveri in cui si intende far valere specifici impegni di miglioramento del benessere animale (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e, relativamente ad essi, dovrà essere indicato il **numero di animali oggetto di impegno/pagamento (UBA)**.

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 11 "Domande di pagamento" e al paragrafo 15 "Perdita dei requisiti e inadempimenti", le U.B.A. ammissibili al sostegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Pertanto il numero degli **animali effettivamente presenti nell'allevamento** durante il quinquennio di impegno, la cui consistenza sarà dichiarata ogni anno nella domanda di pagamento come parametro di controllo (cfr. paragrafo 11 relativo alle domande di pagamento), dovrà rispettare, come dato puntuale, la soglia massima di capienza (**animali potenzialmente allevabili**) e, come dato medio annuo, quella minima di impegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) come di seguito rappresentato:

animali potenzialmente allevabili	> / =	animali effettivamente presenti nell'allevamento	< / =	UBA oggetto di impegno/pagamento
--	-------	---	-------	---

fermo restando che, relativamente al numero di animali potenzialmente allevabili, è ammesso in allevamento un ulteriore margine di tolleranza finalizzato a contenere un eventuale surplus di animali, così come specificato al paragrafo 7 – "Istruttoria delle

domande di aiuto, definizione delle graduatorie di ammissibilità” e al paragrafo 11 “Controlli relativi alla prima domanda di pagamento”.

Per ciascuna tipologia di impegno, infine, si terrà conto del valore di premio base in modo tale da rispettare il livello massimo del sostegno, per specie animale/indirizzo produttivo, così come previsto nel P.S.R. 2007-2013 per la Misura 215.

La somma algebrica degli importi di “premio base” relativi agli impegni assunti su una determinata specie animale/indirizzo produttivo in un allevamento, indipendentemente dal numero di animali o di ricoveri su cui tali impegni sono applicati, non dovrà infatti superare il “livello massimo del sostegno” previsto per tale specie animale/indirizzo produttivo.

Non sarà possibile computare per un impegno valori di “premio base” parziali per rientrare nel tetto del massimale; non potranno quindi essere inseriti in domanda impegni che determinano il superamento del massimale.

Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

L’identificazione delle **superfici agricole** aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all’attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l’attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite dalla Misura;
- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all’aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l’identificazione degli **animali** oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell’art. 17 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al Reg. (CE) n. 1122/2009.

In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all’Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Con la domanda di aiuto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l’esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di “Valutazione Preventiva” prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda;
- copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale (se già effettuato) rilasciato, da Enti all’uopo preposti, al titolare dell’azienda, ad un familiare, oppure ad uno dei soci o ad uno dei

dipendenti. Nel caso in cui il corso di formazione venga conseguito successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, tale documento dovrà essere fornito prima della concessione degli aiuti;

- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 8 del presente Programma Operativo.

In particolare, in occasione della presentazione, da parte di un'impresa agricola già in corso di impegno, di una nuova domanda di aiuto o di ampliamento, la relazione di "Valutazione preventiva", già presentata in occasione del bando precedente, dovrà essere integrata solo nel caso in cui siano intercorse variazioni dell'assetto strutturale aziendale - anche non connesse con gli impegni in corso (variazioni della potenzialità di allevamento/capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri) - in modo tale da allineare la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relativamente agli **impegni di nuova introduzione:**
 - a) Piano degli Interventi (PI) così come specificato nel precedente paragrafo 4 "Requisiti ed impegni";
 - b) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il PI potrà essere prodotto in forma semplificata e dovrà riportare gli estremi degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto A.G.R.E.A.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori. La rimanente documentazione soprarichiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il PI sarà quello previsto alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

- relativamente agli **impegni di mantenimento:**
 - a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche

gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;

- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.: assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente, al fine di determinarne l'ammissibilità agli aiuti. In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento A.G.R.E.A.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

Dichiarazioni da inserire nella domanda di aiuto

Nella domanda di aiuto il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- che le opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente (solo per le opere già realizzate);
- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state effettivamente concluse alla data indicata nella relazione tecnica o nel P.I.;

ovvero

- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale per le quali è stata indicata nel P.I. una data presunta di ultimazione dei lavori devono essere ancora concluse;
- di essere a conoscenza che, ai fini della concessione del sostegno, le operazioni preliminari devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla Misura 215;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla Misura comporta l'impegno a partecipare ad un corso di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio del periodo di impegno;
- per impegni che prevedono l'introduzione di nuove pratiche/tecniche gestionali di allevamento attraverso l'utilizzo anche di manodopera aziendale (es. registrazione dati per ricovero, piano controllo mastiti, ecc.), di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere introdotte o mantenute in atto le pratiche o le tecniche gestionali necessarie per l'assunzione degli impegni, secondo le finalità e le modalità previste dalla Misura;
- per impegni che prevedono la fornitura di servizi da parte di terzi, di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere acquisiti ed utilizzati o mantenuti in essere i servizi necessari per l'assunzione dell'impegno;
- l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali" e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 8 del presente Programma Operativo.

Istruttoria delle domande di aiuto, definizione delle graduatorie di ammissibilità

Si ribadisce che il numero di domande che potranno essere effettivamente finanziate fra quelle inserite in graduatoria sarà determinato dalla previsione di risorse destinate al bando per il restante periodo di programmazione secondo le modalità di calcolo stabilite dalla scheda di Misura del P.S.R. e meglio specificate al successivo paragrafo 10 "Entità dei pagamenti".

Resta inteso che le Amministrazioni che attivano il secondo bando non potranno in alcun modo utilizzare le risorse riservate al secondo bando per lo scorrimento delle graduatorie approvate in esito al primo.

Le eventuali economie accertate in fase di approvazione delle graduatorie relative al secondo bando non potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie approvate in esito al primo.

In relazione al modello di *governance* adottato da ciascun ambito territoriale provinciale, l'Amministrazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (connesse sia agli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, dovrà essere verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. Al fine di avere eventuali ulteriori informazioni, utili al perfezionamento dell'attività istruttoria, potranno essere utilizzati anche i dati di consistenza zootecnica dichiarati dall'impresa richiedente nel sistema dell'anagrafe regionale dell'aziende agricole.

In questa fase, la verifica del dato di consistenza zootecnica dovrà essere effettuata a livello di allevamento.

Nel confronto tra i dati del controllo e quelli dichiarati, al fine di valutare il rispetto della potenzialità di allevamento, nel caso in cui si rilevi una difformità nel numero di capi per una o più categorie di animali, si potrà, in via preliminare, effettuare una "compensazione" fra le diverse categorie di animali riscontrate. Tale compensazione dovrà essere "tecnicamente compatibile" con la tipologia di allevamento e le categorie di animali in questione, e dovrà essere effettuata tenuto conto dei parametri minimi unitari delle superfici di stabulazione stabiliti dalla Misura per le diverse specie/categorie di animali. Successivamente, il raffronto andrà effettuato tra il totale delle UBA riscontrate al controllo ed il totale delle UBA potenzialmente allevabili dichiarato nella domanda di aiuto. A quest'ultimo valore, inoltre, potrà essere assegnato un ulteriore margine di tolleranza del 5% finalizzato a contenere un eventuale surplus di animali risultante dal controllo e/o dalla suddetta compensazione. L'eventuale surplus di animali, compatibile con la tolleranza suddetta, andrà opportunamente giustificato dal beneficiario, e valutato da parte dell'Amministrazione competente.

Nel caso in cui nella domanda di aiuto siano riportati anche ricoveri nuovi oppure ricoveri che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono modifiche della potenzialità di allevamento, il controllo di consistenza zootecnica dovrà tener conto del fatto che:

- il numero degli animali potenzialmente allevabili dichiarati nel caso di **ricoveri nuovi** non dovrà rientrare nella verifica dei dati in quanto tali ricoveri non sono stati oggetto di valutazione preventiva aziendale;
- nel caso di **ricoveri che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono modifiche della potenzialità di allevamento**, al fine della verifica del rispetto della potenzialità di allevamento, si dovrà tener conto dei dati di consistenza risultanti dalla valutazione preventiva aziendale (e non dei dati dichiarati nella domanda di aiuto in quanto pertinenti al futuro assetto).

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto (e/o nella valutazione preventiva aziendale), l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile.

In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione,

allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Amministrazione competente provvederà alla formulazione, se necessario, delle graduatorie (cfr. paragrafo n. 6 "Graduatorie") e alla relativa approvazione con atto formale e adotterà, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 9 "Gestione finanziaria", gli atti di ammissibilità e concessione degli aiuti fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata tenendo conto degli oneri per le annualità successive fino al 2013.

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il PI non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare - fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato - varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel PI a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto.

Ampliamenti agli impegni

Gli impegni di miglioramento del benessere animale potranno essere oggetto di una domanda di ampliamento esclusivamente sul bando 2012 alle seguenti ulteriori condizioni:

- nel caso in cui la domanda di ampliamento riguardi specie e razze animali già oggetto di impegno,
- nel caso in cui l'ampliamento comporti indubbi vantaggi per il benessere degli animali rafforzando l'impegno esistente (vedi comma 11 dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 1974/2006);
- se si tratta di ampliamento di impegno già adottato, solo nel caso in cui aumentino le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- se si tratta di impegno adottato per la prima volta, anche nel caso in cui il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento non varia.

Gli ampliamenti che riguardano l'introduzione di nuovi impegni vengono considerati come impegni di nuova introduzione qualora afferiscano ad operazioni preliminari concluse successivamente alla presentazione della prima domanda di aiuto, ma non oltre il termine ultimo utile per la presentazione della domanda di ampliamento di impegno.

Gli impegni che afferiscono ad operazioni preliminari concluse prima della presentazione della prima domanda di aiuto, ma comunque nel triennio antecedente la presentazione della domanda di ampliamento, saranno ammissibili all'ampliamento stesso e considerati come impegni di mantenimento (purché non già oggetto di domanda di aiuto).

Qualora l'ampliamento di impegno riguardi ricoveri aziendali precedentemente non interessati da alcun impegno è obbligatorio in ogni caso estendere su di essi le operazioni preliminari correlate all'impegno afferente all'area di valutazione del "management aziendale", mentre sarà automaticamente esteso l'aiuto relativo all'impegno afferente all'area di valutazione "personale di stalla".

Qualora l'ampliamento di impegno riguardi ricoveri aziendali già oggetto di impegno, non sarà necessario rinnovare le operazioni preliminari correlate agli impegni vincolanti.

In ogni caso, gli ampliamenti di impegni dovranno essere compatibili con la capienza massima dei ricoveri (potenzialità di allevamento) in cui vengono adottati.

Le UBA oggetto di impegno/pagamento nella domanda di ampliamento di impegno saranno finanziate esclusivamente per le annualità residue che concorrono al quinquennio di impegno già definito nella prima domanda di pagamento.

La domanda di ampliamento di impegno potrà essere presentata all'Amministrazione competente quale domanda di aiuto nella specifica fattispecie di "variante di ampliamento impegno" e dovrà contenere le medesime informazioni di cui al presente paragrafo 7, per tutto ciò che riguarda gli impegni aggiunti in ampliamento. Inoltre dovrà essere allegata, sempre con riferimento agli eventuali nuovi impegni aggiunti in ampliamento, anche la pertinente documentazione consuntiva - così come prevista per la prima domanda di pagamento, vedi paragrafo 11 "Documentazione della prima domanda di pagamento", lettere da a) ad e).

Nei confronti del beneficiario che presenta una domanda di ampliamento di impegno l'Amministrazione competente per la concessione emanerà la decisione di concessione del sostegno o di diniego in base ai criteri di selezione e di ammissibilità previsti dal bando; in caso di diniego, l'impegno proseguirà nella modalità originaria.

In occasione della prima domanda di pagamento successiva al completamento delle opere realizzate in conseguenza dell'ampliamento o all'aumento di consistenza di animali previsto, si richiederà il pagamento con riferimento al nuovo assetto degli impegni, fermi restando gli esiti positivi dell'istruttoria sulla domanda di ampliamento e la conseguente concessione dell'aiuto, che verrà calcolato come previsto al successivo paragrafo 10 "Entità dei pagamenti".

Trasformazione di impegni

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto (trasformazione di impegni).

8. Criteri di selezione delle domande di aiuto della Misura 215

I criteri di selezione indicati nei Bandi provinciali devono corrispondere a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013 integrando con quanto ulteriormente specificato nei P.R.I.P. approvati dalla Regione Emilia-Romagna. Tali criteri inoltre dovranno corrispondere con quanto stabilito:

- dalla Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010;
- dal "Meccanismo operativo di selezione per le misure e azioni" dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010;
- dalle ulteriori disposizioni indicate di seguito.

Priorità di tipo territoriale

Le priorità territoriali sono attribuite alla Superficie Agricola Totale di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel PRS per la Misura 215. Le zone sono pertanto:

- a priorità regionale: aree della Rete Natura 2000 e/o Zone Vulnerabili di cui alla direttiva "Nitrati" (ZVN);
- a priorità locale: attribuita dalle Amministrazioni alle aree preferenziali previste dalla Misura 215 nel P.S.R. e secondo l'ordine eventualmente indicato nei P.R.I.P. approvati dalla Regione; nel caso in cui i P.R.I.P. non prevedano alcun ordine di priorità territoriale di tipo locale le Amministrazioni potranno prevederne l'ordine nel bando;
- a valenza locale, così come definite nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010.

Nel caso in cui le Amministrazioni attribuiscono priorità anche ad aree a valenza locale, individuate esclusivamente nei P.R.I.P. e specificamente per la Misura 215, tali priorità dovranno essere sempre subordinate a quelle riferite alle aree preferenziali stabilite nel P.S.R. così come riportato nella predetta deliberazione.

Per ciascuna tipologia di priorità territoriale le Amministrazioni individueranno uno specifico punteggio.

Priorità di tipo trasversale

Nella Misura 215 del P.S.R., sono state indicate alcune **priorità di tipo trasversale**, quali:

- *"allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all'interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame....."*;
- *"...allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento IPPC"*.

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità dovrà risultare sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui una azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R. o dai P.R.I.P., qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che pur ricadendo in aree

preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN, non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali.

Modalità per l'attribuzione delle priorità trasversali.

Le priorità di tipo trasversale devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e devono essere sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

Nella Tabella A che segue, si identificano dei livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali. A tali livelli di priorità dovranno coerentemente corrispondere i relativi punteggi.

Le priorità relative alle "misure di biosicurezza" e alla "lotta alle malattie" sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per una azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento. I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL. Nella tabella B vengono indicate per ogni specie animale i requisiti di biosicurezza che danno luogo a priorità e le modalità che certificano il possesso dei requisiti suddetti.

La priorità da attribuire in relazione alla **lotta contro le principali malattie del bestiame** a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella A

Livelli di priorità	Tipi di priorità trasversali		
	Misure di biosicurezza	Lotta alle malattie	IPPC Dir. 96/61/CE
1	x	x	x
2	x	x	
3	x		x
4	x		
5			x

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio “biosicurezza” per le singole specie animali si farà riferimento alla seguente Tabella B che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento. A tali requisiti dovranno essere attribuiti specifici punteggi di priorità, fermo restando i livelli di priorità stabiliti nella Tabella A

Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in Tabella A.

Tabella B

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	<i>Requisito biosicurezza</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Autorità che comunica il possesso del requisito</i>
<i>Suino</i>	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
<i>Suino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino latte</i>	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito
<i>Bovino da latte o da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL

Nota alla Tabella B

L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente nazionale (Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 22/11/2010).

Attribuiti i punteggi relativi alle priorità territoriali e trasversali, le domande vengono ordinate applicando le priorità di tipo tecnico o di tipo soggettivo di seguito indicate.

Priorità di tipo tecnico

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, dall'Allegato 2 e così come meglio specificati dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

Si stabilisce un ordine delle priorità tecniche così come di seguito riportato:

- a) Numero totale di impegni di nuova introduzione
Il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità territoriali e/o trasversali.
- b) Numero totale di impegni di mantenimento
Il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l'elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.
- c) Numero totale di impegni a priorità specifica
Il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l'elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

Tutte le priorità tecniche non sono oggetto di attribuzione di punteggi da parte delle Amministrazioni.

Priorità di tipo soggettivo

Le priorità soggettive sono definite:

- dalla Misura 215 quali priorità di tipo verticale;
- dall'Allegato 2 al PSR;
- dai "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" approvati nel Comitato di sorveglianza del 7 dicembre 2007.

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti:

- 1) **Progetti collettivi di cui all'Asse 1:** *impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'Asse 1;*
- 2) **Requisiti di professionalità e redditività:** *nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la Misura 215 è spesso strettamente collegata. In tale ambito i requisiti di professionalità e redditività attinenti a conduttori che realizzano le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121, godono di maggiore priorità;*
- 3) **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente ai settori **bovino, ovino, suino**, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;
- 4) **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998, L.R. n. 28/1997 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- 5) **Aziende certificate biologiche:** è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

In ogni caso, tra le priorità soggettive individuate per la definizione delle graduatorie delle domande di aiuto della Misura 215 non possono essere individuate priorità a valenza ambientale.

Infine le Amministrazioni possono individuare altre priorità soggettive nel bando coerentemente con quanto riportato nei P.R.I.P.. A tal proposito il bando dovrà prevedere la priorità soggettiva:

- giovani (per la definizione della priorità soggettiva “giovani” si fa riferimento a quanto già stabilito nei Bandi per l’attuazione delle Misure 211, 212 e 214) ;
- aziende che allevano animali della specie suina:
 - a) costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 53/2004. Tale priorità viene riconosciuta ai ricoveri oggetto di impegno;
 - b) che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell’ottenimento di qualifiche sanitarie.

In ogni caso le altre priorità soggettive definite dalle Amministrazioni dovranno essere applicate sempre in modo subordinato rispetto a quelle precedentemente riportate nei punti da 1 a 5 del presente sottoparagrafo.

9. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale";
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale";
- n. 332 dell'8 febbraio 2010 recante “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Assegnazione agli enti territoriali della riserva di

premiera' a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria”;

- n. 1132 del 26 luglio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma health check e dall'accorpamento alla regione dei territori dell'Alta Valmarecchia”, relativa all'assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health Check e dall'accorpamento alla Regione dei territori dell'Alta Valmarecchia;
- n. 1477 del 7 ottobre 2010 “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Ridefinizione tempistica attivazione bandi delle Misure dell'Asse 2; quantificazione delle risorse libere a livello territoriale per la Misura 214 e l'azione 3 della Misura 216 e definizione delle riserve finanziarie territoriali”;
- n. 269 del 28 febbraio 2011 “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Assegnazione agli enti territoriali delle risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera e riparto delle risorse aggiuntive derivanti dalla Health Check ai GAL”.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Considerata l'articolazione della programmazione finanziaria 2007-2013, delle procedure e delle tempistiche stabilite in ordine ai pagamenti e ai bandi, le Amministrazioni competenti potranno procedere all'attribuzione integrale degli aiuti spettanti nei confronti dell'ultima domanda di aiuto collocata in posizione utile al finanziamento nelle graduatorie.

Per le domande parzialmente finanziabili relative al primo bando, si potrà provvedere al finanziamento totale o ricorrendo ad economie nel frattempo maturate in esito al bando medesimo o utilizzando parte delle risorse disponibili per l'attivazione di futuri bandi.

L'ultima domanda in posizione utile della graduatoria riferita al secondo bando potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

10. Entità dei pagamenti

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA. L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è indicata dalla Misura 215 ed è stata calcolata su base annua.

Inoltre, per alcune specie animali previste dalla Misura, il sostegno è stato differenziato in relazione alla localizzazione territoriale dell'allevamento o alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

- 1) Bovino da latte:
 - a. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna;
 - b. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;
 - c. formaggio Grana Padano/latte alimentare;
- 2) Bovino da carne:
 - a. vitellone pesante ciclo aperto;

- b. linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto;
 - c. linea vacca-vitello ciclo aperto;
 - d. vitello a carne bianca;
- 3) Ovino da carne
 - 4) Ovino da latte
 - 5) Galline ovaiole
 - 6) Pollo da carne
 - 7) Suino – ciclo chiuso

Per quanto riguarda la specie bovina da latte, all'interno della categoria "formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna" ricadranno le aziende agricole produttrici di formaggio parmigiano reggiano (in modo prevalente riguardo alla destinazione del latte) ubicate:

- nelle zone svantaggiate, così come delimitate e definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 par. 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE;
- nelle aree ricadenti nell'ambito generale "montagna" così come individuato dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale" del cap. 5.3.2.2.

Le aziende non ricadenti nelle zone suddette ricadranno nella categoria "formaggio parmigiano reggiano in zona di pianura". Le aziende che producono latte destinato a produzioni diverse da quelle suindicate verranno assimilate alla categoria "formaggio grana padano/latte alimentare".

Si riconoscerà l'aiuto definito per il formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il/i ricovero/i aziendale/i, oggetto dell'/gli impegno/i, ricade/ono all'interno delle suddette aree;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno delle suddette aree.

La Misura fissa anche il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale (Euro/UBA).

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione. Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del "premio base" proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso; per gli impegni di mantenimento l'entità del premio base è ridotta del 50%.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20%

per ogni annualità.

La domanda di pagamento di ogni anno dovrà fare riferimento, fatto salvo quanto disposto per le domande di ampliamento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 4) quarta domanda di pagamento: 40% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 5) quinta domanda di pagamento: 20% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento.

Il massimale aziendale (Euro), per ciascuna annualità, è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 11 "Domande di pagamento".

Un'azienda già in regime di aiuto e di impegno per il miglioramento del benessere animale può presentare una ulteriore nuova domanda di aiuto, così come descritto al paragrafo 7, - Presentazione delle domande di aiuto. Per tale nuova domanda gli impegni (ed i relativi aiuti) saranno ammissibili fino alla concorrenza del livello massimo del sostegno stabilito dalla Misura per specie animale/indirizzo produttivo, tenuto conto degli altri impegni già assunti dal beneficiario in bandi precedenti.

Gli ampliamenti di impegni sono ammissibili solo se la loro adozione non determina un superamento del massimale stabilito per specie animale/indirizzo produttivo. Nel caso di ampliamenti che comportano l'aggiunta di impegni, l'entità del sostegno massimo attribuibile, espresso in Euro/UBA, dovrà essere calcolato al 100% del livello di sostegno dell'impegno introdotto in ampliamento nel I anno di pagamento, riducendo il medesimo di un 20% per ogni anno residuo, fino al termine del periodo di impegno. Nel caso di ampliamenti che comportano unicamente l'aumento di UBA a premio su impegni già avviati con la domanda iniziale, il sostegno per le UBA incrementate sarà calcolato allo stesso livello di quello per le UBA già oggetto di impegno iniziale.

Cumulabilità dei sostegni

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 – pagamenti agro ambientali.

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti alla cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211 e 212.

Inoltre, non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

11. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n.65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A..

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione competente, unitamente alla domanda di pagamento, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva e completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste tre finestre annuali (in febbraio, in giugno ed in ottobre) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

In caso di ampliamento di impegno, la domanda di pagamento sarà comunque unica per ciascun beneficiario e conterrà la richiesta del sostegno per tutti gli impegni, sia quelli avviati con la domanda iniziale, sia quelli incrementati o aggiunti con la domanda di ampliamento.

Un beneficiario che ha presentato domanda di ampliamento o di variante, ma non ha ancora ricevuto la notifica relativa alla concessione o alla non ammissibilità dello stesso al momento della propria scadenza annuale di presentazione della domanda di pagamento, potrà presentare "una tantum" la domanda di pagamento alla prima finestra di presentazione utile dopo la notifica, ferma restando per gli anni successivi la scadenza originaria.

Informazioni contenute nella domanda di pagamento

La domanda di pagamento conterrà l'indicazione degli impegni desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione; il beneficiario dovrà aggiornare annualmente, in ciascuna domanda di pagamento:

- il dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale. A tal fine, dovrà essere dichiarata la consistenza effettiva degli animali detenuti alla data di presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di pagamento non risultino presenti animali in allevamento (es. vuoto sanitario), andrà indicato il dato di consistenza media degli animali allevati dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dai ricoveri. Nel caso in cui, invece, risultino sia ricoveri con

animali che ricoveri senza animali, il dato di consistenza andrà riferito alla sommatoria delle consistenze degli animali dichiarate nei ricoveri al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Si ricorda che, ai fini istruttori, si terrà conto anche della consistenza zootecnica dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole (media dell'annualità precedente), pertanto ogni richiedente contestualmente dovrà rendere coerenti ed aggiornare i dati anagrafici alle specifiche qualità aziendali dichiarando, qualora ne ricorrano le condizioni, tale dato nel sistema informativo agricolo regionale;

- il dato degli animali effettivamente presenti in ciascun ricovero (sia oggetto di impegno che non oggetto di impegno) al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo). Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di pagamento non risultino presenti animali nei ricoveri (es. vuoto sanitario), andrà indicato il dato di consistenza media degli animali allevati dall'inizio dell'anno solare corrente al momento in cui gli animali risultano assenti dai ricoveri.

La domanda di pagamento conterrà poi anche le indicazioni relative all'utilizzazione delle superfici aziendali (piano colturale) e l'indicazione di un conto corrente bancario o postale obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento.

Documentazione della prima domanda di pagamento

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento.

A tal fine, relativamente agli impegni di nuova introduzione, dovranno essere allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.: assistenza specializzata);
- d) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda

A.G.R.E.A.). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera d).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

Controlli relativi alla prima domanda di pagamento

I controlli, eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento, consistono in un accertamento finale di tipo tecnico e amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali.

Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di “silenzio assenso” nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali;
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215;
- il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarata nella domanda di pagamento mediante riscontro nel sistema dell’Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento (integrando eventualmente con i dati di consistenza zootecnica dichiarati nell’anagrafe regionale delle aziende agricole). Tale controllo, finalizzato alla verifica del rispetto della capacità massima dei ricoveri (potenzialità di allevamento), strettamente connessa con il rispetto delle B.P.Z., andrà eseguito, sia a livello di allevamento che di ricovero, con le stesse modalità previste al paragrafo 7 “Istruttoria delle domande di aiuto, definizione delle graduatorie di ammissibilità”.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all’accertamento tecnico amministrativo di avvenuta

esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte dell'Amministrazione che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es.: Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215. Pertanto, l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.) In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto da A.G.R.E.A., saranno condotti inoltre specifici **controlli "in loco"** ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 65/2011. Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media) non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento;
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale), non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili – fatto salvo l'ulteriore margine di tolleranza del 5% attribuito a questi ultimi (UBA) così come previsto al paragrafo 7 “, Istruttoria delle domande di aiuto, definizione delle graduatorie di ammissibilità”;
- che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali;
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

I controlli di cui alla seconda, terza e quarta alinea dovranno essere eseguiti anche in ciascuno dei ricoveri non oggetto di impegno.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Fatto salvo:

- quanto sopra riportato in relazione alla verifica della capacità massima dei ricoveri;
- i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali

se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno, anche in sede di controllo tecnico-amministrativo della prima domanda di pagamento, un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità

previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno.

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

Domande di pagamento successive alla prima

Il controllo delle domande andrà eseguito, da parte dell'Amministrazione competente, secondo le modalità che verranno stabilite da A.G.R.E.A.

Per tali controlli valgono le indicazioni sul controllo in loco già definite per la prima domanda di pagamento.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale. Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

Casi particolari verificabili durante il periodo di impegno

Fermo restando quanto stabilito dalla Misura 215, e cioè che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di impegno/pagamento – fermo restando il rispetto della soglia minima di UBA di cui al paragrafo 3 – che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una “**domanda di variante**” alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.

Sulla domanda di variante l'Amministrazione competente effettuerà un'istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l'Amministrazione competente definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione/restituzione.

Gli unici casi in cui l'Amministrazione competente potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

B) VARIAZIONI DOVUTE A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente paragrafo 4) e debitamente accertate da parte delle Amministrazioni competenti. Queste ultime inoltre accertano se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all'aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 65/2011 e dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell'allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l'Amministrazione competente potrà ammettere la prosecuzione dell'impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell'originario atto di concessione. Viceversa, se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita "**domanda di variante**" in diminuzione.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell'atto in cui l'Amministrazione competente accerta l'esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno;

C) VARIAZIONI DELL'ASSETTO STRUTTURALE AZIENDALE ANCHE NON CONNESSE CON L'IMPEGNO

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di "Valutazione preventiva" e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

L'Amministrazione competente, fatto salvo quanto successivamente indicato in merito ai cambi di beneficiario, accerterà la permanenza del requisito di ammissibilità e confermerà, nel caso, la concessione.

12. Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento sarà compiuta secondo le disposizioni che dovranno essere definite da A.G.R.E.A. per le domande di pagamento della Misura 215.

13. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione (cessionario), se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l'impegno in corso in qualità di subentrante. Le casistiche possibili sono le seguenti:

	Divisione aziendale	Cambio di conduzione senza divisione aziendale
Subentrante senza impegni sulla Misura 215 in corso	gli impegni potranno continuare a condizione che, oltre ai requisiti già previsti per il cambio di conduzione senza divisione aziendale, siano rispettate anche le condizioni specifiche di ammissibilità alla Misura su tutte le porzioni in cui si divide l'azienda, in particolar modo dovranno essere rispettati, in ciascuna delle parti in cui l'azienda si divide, gli impegni vincolanti. E fatta eccezione per l'impegno di nuova introduzione, che potrebbe trovarsi anche in una sola delle parti in cui viene divisa l'azienda.	il subentro potrà essere considerato ammissibile a condizione che il subentrante possieda i requisiti soggettivi e rispetti le condizioni di accesso per aderire alla Misura (compresa la formazione), non sia oggetto di esclusioni specifiche e, qualora conduca al contempo altri allevamenti, presenti per essi la valutazione preventiva da cui risulti il rispetto delle B.P.Z.
Subentrante con altri impegni sulla Misura 215 in corso	Il subentrante, con una domanda di variante alla propria domanda di aiuto, aggregcherà ai propri impegni già in essere, gli impegni collegati ai ricoveri acquisiti per subentro ed allineerà la scadenza di presentazione dell'unica domanda annuale di pagamento a quella già adottata per i propri impegni. Gli impegni oggetto di subentro saranno cumulati con quelli già in essere e non potrà pertanto essere ammesso un subentro che determini, attraverso la sommatoria dei premi base di ciascun impegno, il superamento del massimale previsto per specie animale/indirizzo produttivo. Gli impegni manterranno ciascuno il periodo originario di durata.	
Casi misti: subentranti con e senza impegni in corso o mantenimento di parte della conduzione al beneficiario iniziale	Nelle situazioni "miste" (diversi subentranti con e senza impegni già in atto) ed anche nei casi in cui il beneficiario originario intenda continuare l'impegno su una parte dei ricoveri di cui mantiene la conduzione, valgono entrambe le regole sopra indicate per i subentranti con impegni in corso e per quelli senza altri impegni.	Caso non verificabile

Obblighi del subentrante:

- dare comunicazione del subentro al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, al fine di aprire o aggiornare, se ne ricorre il caso, la propria posizione anagrafica;
- presentare una domanda di variante alla propria domanda di aiuto o una domanda per “cambio beneficiario” entro i medesimi termini di cui sopra e corredata della documentazione necessaria a descrivere e motivare le variazioni effettuate, compresa l'eventuale nuova valutazione preventiva;
- presentare domanda di pagamento, se ottenuta la concessione al subentro, alla prima scadenza annuale utile, in base alla ciclicità annuale definita dalla prima domanda di pagamento relativa agli impegni su cui si subentra (o mantenendo la propria ciclicità annuale nel caso in cui il subentrante abbia altri impegni in corso).

Se il subentro avviene nel corso del periodo di precondizione, la notifica di concessione al subentro definirà i termini per la presentazione della prima domanda di pagamento.

Obblighi del cedente:

- se la cessione è parziale, dovrà aggiornare la propria posizione anagrafica qualora essa sia variata;
- sempre in caso di cessione parziale, dovrà presentare domanda di variante alla propria domanda di aiuto.

Se il cessionario non intende subentrare negli impegni:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente o anche disgiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, entro gli stessi termini di cui al comma 3 dell'art. 5 del R.R. 17/2003, che l'impegno viene interrotto o ridotto in quanto il cessionario non intende subentrare negli impegni in atto. Nei casi di rinuncia parziale dovrà essere presentata la domanda di variante in riduzione dal beneficiario iniziale.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto...” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti, e previo atto di concessione al subentro dell'Amministrazione competente.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'/gli impegno/i originariamente assunto/i è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

14. Controlli

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato. Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (UE) n. 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 recante "Reg (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013, Asse 2, Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg (UE) 65/2011 e al D.M. MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 131 del 18/08/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

15. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18, 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

15.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per impegni di miglioramento del benessere degli animali .

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della

Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 5 del Reg. (UE) 65/2011.

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

15.2 Difformità di UBA

Per i casi di “difformità” delle UBA si rimanda in particolare all'art. 17 del Reg. (UE) 65/2011, e a quanto specificato al paragrafo 11 “Domande di pagamento”. Per le specie diverse dai bovini ed ovicaprini (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

15.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell'Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”. Gli stessi devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 ed all'art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l'individuazione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 65/2011 e dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1187/2001 – e successive modifiche - ha disciplinato gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011.

16. Controlli della Condizionalità e delle Buone Pratiche Zootecniche

Ai fini del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell'attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (UE) n. 65/2011;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell'Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche ed integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
 - Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.R.E.A.) per l'Emilia-Romagna
 - Reg. (CE) n. 1290/2005
 - Reg. (CE) n. 1698/2005
 - Reg. (CE) n. 1974/2006
 - Reg. (UE) n. 65/2011
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
 - Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia:
 - Reg. (CE) n. 73/2009
 - Reg. (CE) n. 74/2009
 - Reg. (CE) n. 1122/2009.
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.